

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di
note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al
recepimento del regolamento relativo al sistema d'informa-
zione visti (VIS) e al recepimento della decisione del Consi-
glio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurez-
za
(Sviluppi dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a) lo scambio di note del 21 agosto 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)³;
- b) lo scambio di note del 24 ottobre 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio)⁴.

² Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea

RS

¹ RS **1010**.

² FF ...

³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60

⁴ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

⁵ RS ...; RU ...; FF **2004 5747**

riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea del soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali relativi agli scambi di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr)⁶ è modificata come segue:

Art. 98a Delega di compiti a terzi (nuovo)

¹ D'intesa con l'Ufficio, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, segnatamente:

- a) fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
- b) ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
- c) percepire gli emolumenti conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 2007⁷ sugli emolumenti LStr;
- d) rilevare i dati biometrici necessari nel quadro dell'attuazione del sistema d'informazione visti Schengen;
- e) restituire il passaporto al titolare alla fine della procedura.

² Il DFAE e l'Ufficio provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le prescrizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Titolo precedente l'art. 101

Capitolo 14: Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d'informazione

Art. 109a Sistema nazionale visti (nuovo)

¹ L'Ufficio gestisce il sistema nazionale visti. Questo sistema serve a registrare le domande e ad allestire i visti rilasciati dalla Svizzera. Consente alle autorità autorizzate di registrare e aggiornare i dati personali, compresi i dati sensibili, dei richiedenti il visto. Contiene in particolare i dati che saranno trasmessi tramite l'interfaccia nazionale (NI-VIS) al VIS centrale (CS-VIS), il quale raggruppa i dati sui visti di tutti gli Stati che applicano il regolamento VIS.

² Il sistema nazionale visti contiene dati relativi ai richiedenti il visto, in particolare le informazioni seguenti:

- a) dati alfanumerici relativi al richiedente e ai visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati;
- b) fotografie e impronte digitali del richiedente;

⁶ RS 142.20

⁷ RS 142.209

c) legami tra determinate domande di visto.

³ Per svolgere i compiti richiesti nell'ambito della procedura di rilascio del visto, l'Ufficio, le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni, le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri hanno accesso ai dati sui visti ai fini della registrazione, della modifica o della cancellazione dei dati. Le autorità sono tenute a registrare e utilizzare i dati dei richiedenti il visto conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008.

Art. 109b Consultazione dei dati del VIS centrale (nuovo)

¹ Le autorità seguenti sono autorizzate a consultare in rete i dati in C-VIS:

- a) l'Ufficio, le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
- b) l'Ufficio al fine di determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003⁸ e nell'ambito di una domanda d'asilo qualora la Svizzera sia competente per trattare la domanda;
- c) il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, al fine di facilitare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
- d) il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d'identità, al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero.

² Le autorità autorizzate a sollecitare determinati dati del VIS centrale presso un punto di accesso centrale ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008⁹, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi sono:

- a. l'Ufficio federale di polizia;
- b. il Servizio di analisi e prevenzione;
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

³ La centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI

⁸ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1)

⁹ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

del Consiglio, del 23 giugno 2008, cui devono giungere simultaneamente le domande delle autorità menzionate al capoverso 2'.

”

Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti (nuovo)

L'Ufficio può abilitare le autorità seguenti ad accedere in rete ai dati del sistema nazionale visti:

- a) Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- b) rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle domande di visto;
- c) Segreteria di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame delle domande di visto di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
- d) Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- e) autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
- f) le autorità federali competenti nell'ambito della sicurezza interna e della polizia:

1. per l'identificazione delle persone nell'ambito dello scambio d'informazioni di polizia, delle indagini di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, delle procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e dell'assistenza amministrativa, della delega del perseguimento e della repressione di un reato, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse nonché del controllo delle segnalazioni RIPOL previsto dall'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995¹⁰.

2. per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997¹¹ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

- g) le competenti autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse.

Art.109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008 (nuovo)

¹⁰ RS 172.213.61

¹¹ RS 120

Il Liechtenstein e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, purché non applichino ancora il regolamento (CE) n. 767/2008, possono rivolgere domande d'informazione alle autorità svizzere autorizzate ai sensi dell'articolo 109b capoverso 2. La centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia costituisce il punto di accesso centrale per quanto riguarda tali domande.

Art. 109e Disposizioni esecutive (nuovo)

Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale disciplina:

- a) quali sono esattamente le unità autorizzate ai sensi degli articoli 109a capoverso 3 e 109b capoversi 1 e 2;
- b) la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109b capoverso 2;
- c) la portata degli accessi in rete al C-VIS e al sistema nazionale visti;
- d) il catalogo dei dati registrati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;
- e) la procedura di scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 109d;
- f) la conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- g) le modalità della sicurezza dei dati;
- h) la collaborazione con i Cantoni;
- i) la responsabilità per il trattamento dei dati.

Art. 120d Trattamento di dati personali contrario allo scopo (nuovo)

Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o di C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a-109d è punito con la multa.

Art. 120e cpv. 1, 1° periodo

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 115-120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

.....

Art. 3

La legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)¹² è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 lett. f e g

¹² RS 142.51

f. rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'adempimento dei loro compiti nell'ambito dell'applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera.

g. *abrogata*

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi di cui agli articoli 2 e 3.

...

Consiglio degli Stati: Consiglio nazionale: